

essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote del fondo. Tale modalità di rappresentazione delle prestazioni contrattuali è peraltro strettamente vincolata ai criteri di valutazione previsti per la classe D dell'attivo di stato patrimoniale. Il legislatore ha, pertanto, voluto sancire il legame che deve esistere tra le prestazioni di un contratto collegato al valore delle quote di un fondo interno ed i criteri di valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche, che risultano essere due elementi non scindibili nel contesto della disciplina dei contratti regolamentati dal richiamato articolo.

L'Autorità ha quindi bloccato la commercializzazione del prodotto la cui costruzione veniva di fatto a creare un ibrido rispetto ai descritti meccanismi normativi.

Il blocco ha interessato, infine, 3 prodotti di capitalizzazione collegati a gestioni separate che presentavano un capitale assicurato iniziale garantito inferiore al premio versato dal contraente, in contrasto con le disposizioni vigenti.

Sospensione cautelare della commercializzazione

In 7 casi l'Autorità ha sospeso in via cautelare la commercializzazione di prodotti rivalutabili per significative problematiche riconducibili essenzialmente a metodologie di calcolo non conformi alle disposizioni vigenti concernenti lo sviluppo delle prestazioni.

Per 5 dei prodotti, unitamente alle problematiche sopra descritte, sono emerse ulteriori criticità. In particolare per 2 prodotti sono state rilevate incongruenze derivanti dal confronto tra quanto indicato nei fascicoli informativi ed i contenuti delle relazioni tecniche delle tariffe; sono state peraltro ravvisate anche incoerenze tra condizioni di polizza e note informative. Per 2 casi i progetti esemplificativi hanno fornito una rappresentazione dei rendimenti garantiti non coerente con le condizioni di polizza. Infatti, pur in presenza di un tasso di rendimento garantito solo a scadenza, la rappresentazione nei progetti esemplificativi era tale da indurre l'assicurato a ritenere che le prestazioni fossero garantite anche in corso di contratto.

Per 1 prodotto sono state adottate soluzioni informative tali da non consentire al contraente di conoscere con immediatezza i costi contrattuali, così come richiesto dalla normativa vigente. Invece di quantificare le spese di acquisizione e di gestione del contratto secondo la prescritta rappresentazione tabellare, l'impresa ha indicato nella nota informativa una funzione matematica in base alla quale il contraente avrebbe dovuto autonomamente sviluppare i costi applicati sul premio.

Per 3 dei 7 prodotti per i quali era stata sospesa la commercializzazione le imprese hanno comunicato di aver interrotto in via definitiva la commercializzazione dei prodotti oggetto di rilievi. Per i rimanenti prodotti, le imprese hanno modificato i fascicoli informativi e l'Autorità ha autorizzato la ripresa della commercializzazione.

Inibizione attinente alla struttura del prodotto

E' stato rilevato che un prodotto di capitalizzazione di tipo *unit linked* non prevedeva alcuna garanzia di rendimento minimo, in contrasto con la definizione di contratto di capitalizzazione stabilita dalla normativa vigente.

Un altro prodotto di tipo *unit linked* è stato oggetto di inibizione in quanto prevedeva la possibilità per l'impresa di aumentare la commissione di gestione nel corso della durata contrattuale, in contrasto con le disposizioni in essere che vietano alle imprese di apportare modifiche laddove siano meno favorevoli per l'assicurato.

Inibizione attinente alla trasparenza

Per 44 prodotti è emersa l'insufficienza e la scarsa chiarezza dell'informativa fornita agli assicurati a causa delle carenze e degli errori rilevati nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

Sono state in particolare riscontrate incongruenze tra quanto previsto nelle condizioni di polizza e le descrizioni riportate in nota informativa, soprattutto per aspetti attinenti alle modalità di rivalutazione delle prestazioni dei prodotti di ramo I, all'entità del rendimento minimo riconosciuto e all'indicazione dei costi applicati mediante prelievo sul rendimento.

Sempre per i prodotti rivalutabili sono state richieste modifiche ai regolamenti delle gestioni separate con riferimento alla rappresentazione delle modalità di determinazione del tasso di rendimento, in particolare per quanto attiene alle spese.

Per alcuni prodotti le descrizioni delle prestazioni fornite nella scheda sintetica e nella nota informativa non corrispondevano a quanto previsto dalle condizioni di polizza, mentre in altri casi è emersa la non puntuale applicazione delle disposizioni vigenti per la determinazione del costo percentuale medio annuo o degli sviluppi delle prestazioni riportati nel progetto esemplificativo.

Per alcuni prodotti *index linked* l'esame della nota informativa ha posto in luce irregolarità nella determinazione del valore da riconoscere all'assicurato in caso di esercizio del diritto di recesso. In particolare è stato previsto il rimborso del valore dello strutturato sottostante, pur se maggiorato dai caricamenti, invece della restituzione del premio come prescritto dalle regole vigenti. Per altri prodotti *index linked* la nota informativa indicava in misura errata il tasso annuo di rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria, in quanto non calcolato in conformità alle disposizioni in essere.

Per 3 prodotti *unit linked* è stata contestata ad un'impresa la non corretta interpretazione delle disposizioni in tema di conflitti di interesse, in base alla quale il contraente deve beneficiare, direttamente o indirettamente, delle utilità retrocesse da soggetti terzi. Nei casi in argomento la soluzione adottata dalla società prevedeva l'utilizzo del *rebate* per la remunerazione della rete di vendita. Si è pertanto intervenuto nei confronti dell'impresa chiarendo che per riconoscimento "indiretto" delle utilità agli assicurati deve intendersi esclusivamente l'aumento del valore delle quote a seguito della contabilizzazione tra gli attivi del fondo interno delle utilità retrocesse.

In alcuni casi l'esame della documentazione precontrattuale e contrattuale ha posto in luce aspetti di criticità sulla illustrazione delle modalità di liquidazione delle prestazioni, in particolare per quanto attiene alla indicazione della documentazione da consegnare, in alcuni casi eccessivamente gravosa per il beneficiario, e in altri casi per l'assenza di indicazioni esaustive, sui documenti necessari per ottenere la prestazione.

Altri interventi

Nell'ambito delle ordinarie verifiche sui prodotti sono state chieste le relazioni tecniche predisposte dall'attuario incaricato in relazione alle tariffe emesse dalle società. In 3 casi è emerso che i documenti risultavano incompleti o riportavano formule inesatte e che erano privi del giudizio di sufficienza della tariffa.

Da ultimo si segnalano gli interventi nei confronti di 28 imprese per la violazione delle disposizioni concernenti le modalità di comunicazione degli elementi essenziali delle basi tecniche relative a 241 prodotti; in relazione alle comunicazioni previste, al mancato rispetto dei termini di trasmissione o alle carenze informative rispetto ai contenuti minimi richiesti.

Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia di prodotti vita

E' proseguita l'attività di monitoraggio finalizzata ad accertare l'ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Circolare n. 551 del 1° marzo 2005 da parte delle imprese.

Polizze collettive

In particolare è stato verificato, per le nuove convenzioni assicurative relative a polizze collettive emesse a partire dal 1° dicembre 2005, l'obbligo per il contraente di consegnare agli assicurati le condizioni di polizza, qualora gli stessi sostengano, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi ovvero siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, interessati alla prestazione, nonché le relative modalità.

A seguito delle verifiche effettuate a campione su 44 convenzioni emesse da 15 imprese, selezionate in base all'incidenza dei premi per polizze collettive sul totale mercato, si è intervenuti nei confronti di 3 società, le cui convenzioni non sono risultate pienamente conformi al disposto della circolare. Le società hanno provveduto ad adeguarsi.

Unit linked...obbligo di pubblicazione giornaliera del valore della quota

Inoltre è stata effettuata la verifica, per 69 imprese che commercializzano i prodotti *unit linked*, in merito all'obbligo di pubblicare giornalmente, almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il valore della quota del fondo interno o dell'OICR.

A seguito di tali verifiche sono stati effettuati interventi nei confronti di 30 imprese per le quali è stata rilevata l'incompletezza del numero dei fondi pubblicati rispetto al *data base* di partenza (prospetto trimestrale di copertura delle riserve tecniche, aggiornato al 31 marzo 2006) e/o la difformità delle informazioni riportate sul quotidiano e sul

sito internet.

L'esame dei riscontri ha dato luogo all'emanazione di atti di contestazione nei confronti di 14 imprese. In particolare, dai riscontri è emerso che 11 imprese non hanno ottemperato all'obbligo di pubblicazione del valore della quota di fondi monoclienti in virtù di una esplicita deroga agli obblighi previsti dalla circolare n. 474/2002, concessa da questa Autorità in data 30 luglio 2002, o a seguito di specifici accordi con i clienti. Al riguardo, si è proceduto a fornire alle imprese interessate una corretta interpretazione delle norme in essere che impongono la pubblicazione del valore della quota di tutti i fondi, anche di quelli riservati ad un singolo sottoscrittore.

Unit linked ed index linked...

...comunicazione agli assicurati

Infine, è stato verificato che tutte le imprese che commercializzano prodotti *unit linked* ed *index linked* abbiano provveduto ad inviare ai propri assicurati la prevista comunicazione, qualora, rispettivamente, il controvalore delle quote complessivamente detenute o il valore di riscatto si sia ridotto di oltre il 30% rispetto ai premi investiti, nonché in occasione di una ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Al riguardo è stato chiesto alle imprese vita che operano nel ramo III di comunicare all'Autorità, nel caso in cui si sia verificata una delle citate circostanze, quali fondi o quali attivi strutturati e quanti clienti, rispettivamente per ciascun fondo o prodotto, siano stati interessati dalla perdita e di produrre un *fac-simile* della comunicazione inviata agli assicurati.

Dall'analisi dei riscontri forniti dalle 80 imprese coinvolte nell'indagine è emerso che 51 di esse, i cui prodotti hanno subito perdite superiori al 30%, hanno provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni nei confronti di 127.689 assicurati per la quasi totalità sottoscrittori di polizze *unit linked* (98,7%). Il restante 1,3% è rappresentato da sottoscrittori di due polizze *index linked* emesse da un'unica impresa. Inoltre, sono state inviate 3.216 comunicazioni riguardanti ulteriori perdite superiori al 10% su prodotti *unit*. Dall'analisi è emerso altresì che i prodotti interessati alle perdite risultano complessivamente pari a 372 (di cui 271 multifondo) agganciati a 623 fondi.

Dall'esame dei *fac-simile* della comunicazione inviata ai clienti, è risultato che le imprese hanno fornito una informativa completa ed adeguata dell'evento.

*Tasso massimo di interesse garantibile
sui contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione*

Il monitoraggio che viene condotto mensilmente sul tasso massimo di interesse che può essere garantito sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di nuova emissione ha registrato, nel corso del 2006, un aumento del livello consentito per i contratti con generica provvista di attivi.

Pertanto, essendosi verificate le condizioni stabilite dal provvedimento 1036 del 6 novembre 1998, la misura massima delle garanzie finanziarie si è incrementata dal 2% al 2,25%, dal 1° novembre 2006.

Il meccanismo di determinazione del tasso massimo

applicabile ai contratti a premio unico per i quali l'impresa dispone di un'idonea provvista di attivi, non ha invece comportato la necessità di modificare il livello delle garanzie, che è rimasto invariato al 2,75%.

Operatività dei fondi interni

Nel corso della consueta attività di vigilanza cartolare attinente agli aspetti patrimoniali dei prodotti unit linked sono stati esaminati i rendiconti annuali ed i regolamenti di 1.795 fondi interni assicurativi.

Al riguardo, l'Autorità è intervenuta nei confronti di 49 imprese, con riferimento a 835 fondi interni assicurativi.

Regolamenti

Relativamente ai regolamenti dei fondi interni assicurativi, l'attività di vigilanza ha riguardato la verifica della conformità del loro contenuto alle disposizioni emanate in materia.

E' stato riscontrato che i regolamenti di 712 fondi interni non sono risultati conformi alle prescrizioni vigenti. In particolare, nella maggior parte dei casi non sono state recepite nei regolamenti le nuove disposizioni introdotte nel 2005 (individuazione di un benchmark per la gestione, esclusione di talune spese e commissioni di gestione relative agli investimenti in parti di OICR collegati, riconoscimento agli assicurati di commissioni eventualmente retrocesse all'impresa da soggetti terzi). Le società hanno provveduto a modificare i regolamenti interessati ovvero fornito adeguato riscontro; pertanto tutti i fondi esaminati sono all'attualità conformi alle disposizioni in essere.

Infine, in relazione a due fondi interni gestiti da due diverse imprese i cui investimenti erano rappresentati da un unico titolo obbligazionario, non si è ritenuta giustificata l'applicazione delle commissioni di gestione poiché non risultava prestato da parte delle imprese alcun servizio di *asset allocation*, in ragione della particolare composizione degli attivi. In tali casi è stata imposta alle 2 imprese la restituzione al fondo delle commissioni di gestione o di parte di esse impropriamente prelevate.

Rendiconti annuali

In 61 casi sono state individuate irregolarità nei rendiconti della gestione, che per 59 fondi hanno riguardato aspetti formali (tardivo invio, mancata appostazione della data o mancata sottoscrizione dei rendiconti), ovvero all'incompleta compilazione del rendiconto annuale per mancanza di alcuni elementi informativi essenziali, quali la volatilità della gestione. Per 2 fondi invece l'irregolarità rilevata attiene ad aspetti più strettamente collegati ai profili di rischio del fondo, essendo stata riscontrata una volatilità della gestione superiore a quella dichiarata.

Inoltre, in 60 casi è stata rilevata una mancata coerenza di alcune poste riportate nel rendiconto annuale della gestione (depositi bancari e passività), rispetto alle voci contenute negli elenchi analitici delle attività a copertura.

Prodotti "esterovestiti"

Nel corso del 2006, l'Autorità ha condotto un'analisi dei prodotti commercializzati esclusivamente o prevalentemente in Italia - per il tramite di rappresentanze o in regime di libera prestazione

di servizi - da parte di società appartenenti a gruppi italiani ma con sede legale nel territorio della Comunità Europea (prevalentemente Irlanda). L'obiettivo dell'analisi era quello di verificare le caratteristiche dei prodotti offerti (trattasi di prodotti di ramo III) ed in particolare se le imprese si fossero avvalse delle opportunità offerte dagli arbitraggi rispetto alla normativa di altri Paesi, al fine di collocare in Italia prodotti che, per aspetti di natura patrimoniale o di trasparenza, non sono consentiti dalle disposizioni italiane nonchè la struttura distributiva utilizzata.

Con riguardo ai profili di trasparenza, è emersa l'incompletezza della documentazione e delle informazioni contenute nel fascicolo informativo, la scarsa chiarezza sul trattamento delle commissioni o delle utilità retrocesse da soggetti terzi, l'inottemperanza alle disposizioni in materia di conflitti di interesse.

Relativamente agli aspetti patrimoniali, è risultato che nella costituzione dei prodotti sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati e valori mobiliari non consentiti dalla normativa nazionale di settore, ovvero, qualora consentiti, soggetti comunque a limitazioni quali/quantitative (requisiti di *rating*, limitazioni al rischio di concentrazione, finalità di utilizzo di derivati, ecc).

Sulla base degli esiti dell'analisi, l'Autorità ha chiesto un parere alla Commissione Europea per verificare se l'operatività di tali imprese (c.d. "esterovestite") potesse configurare una violazione della normativa comunitaria che, nel riconoscere il principio dell'*home country control*, vieta arbitraggi regolamentari "al fine di sottrarsi a criteri più rigidi in vigore in un altro stato membro in cui si svolge la maggior parte delle proprie attività". Nella stessa nota alla Commissione, questa Autorità ha altresì segnalato che tali imprese operano nel nostro Paese prevalentemente in regime di libera prestazione di servizi, utilizzano reti distributive del gruppo dislocate sul territorio nazionale, ciò al fine di conoscere l'orientamento della Commissione stessa circa la compatibilità dell'assetto distributivo con i principi della libera prestazione di servizi.

2. - Vigilanza Ispettiva**2.1 - Gli accertamenti ispettivi**

*Attività ispettiva dell'Autorità...106
accertamenti ispettivi nel 2006*

Nel corso del 2006 sono stati effettuati 106 accertamenti ispettivi, dei quali 29 presso sedi di imprese in attività, 2 presso imprese in liquidazione coatta amministrativa, 12 presso centri di liquidazione sinistri e 63 presso agenzie, broker e altri operatori. L'attività ha impegnato le risorse dell'Autorità per un totale complessivo di 2.820 giornate/uomo. Agli accertamenti hanno fatto seguito 99 lettere di rilievi e 80 atti di contestazione.

Tab. 5 - VIGILANZA ISPETTIVA: ACCERTAMENTI ISPETTIVI E SUCCESSIVI INTERVENTI

Tipologia	N. accertamenti ispettivi del 2006*	Lettere di rilievi del 2006**
Imprese ispezionate	31	56
<i>di cui</i>		
- Vita	10	14
- Danni	14	24
- Multiramo	5	14
- Rappr. Riass.	0	3
- in L.c.a.	2	1
Imprese con sede legale in altri Stati UE	0	13***
Centri di liquidazione sinistri	12	11
Intermediari di assicurazione e riassicurazione	63	19
TOTALE	106	99

* La voce comprende gli accertamenti ispettivi avviati nel corso del 2006.

** La voce comprende le lettere di rilievo riferite anche ad accertamenti avviati nel 2005 ma non quelle su accertamenti conclusi negli ultimi mesi del 2006.

*** Il dato è relativo ad accertamenti presso intermediari assicurativi.

Risvolti ispettivi in specifiche aree di rischio

Presso le sedi delle imprese sono stati effettuati accertamenti che, in 25 casi, hanno avuto ad oggetto rilevanti aree di rischio, quali la gestione patrimoniale, le riserve tecniche, il controllo interno; nei rimanenti 4 casi, le ispezioni hanno interessato un più limitato perimetro d'indagine (antiriciclaggio, modalità assuntive, di gestione e di distribuzione di alcune polizze di specifici rami).

Tab. 6 VIGILANZA ISPETTIVA: PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO DEL 2006

Tipologia	AREE DI INTERVENTO								
	Controllo interno	Gestione patrimoniale	Riserve tecniche	Assunzione dei rischi	Antiriciclaggio	Bancassur-rance	Liquidazione sinistri	Trasparenza r.c. auto	Corretto operare degli intermediari
Imprese ispezionate	4	6	8	2	4	5	---	---	---
Centri di liquidazione sinistri	---	---	---	---	---	---	12	---	---
Intermediari di ass. ne e riass.ne	---	---	---	9	7	---	---	13	34
TOTALE	4	6	8	11	11	5	12	13	34

Fondo Monetario Internazionale: nuova procedura sui controlli interni

Comunicazione preventiva all'impresa di accertamenti ispettivi

In linea con la *best practice* europea e con le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale, l'Autorità ha avviato nel 2006 una attività ispettiva sperimentale nei confronti di una primaria compagnia per verificarne il funzionamento in termini di sistema di controlli interni e di procedure di gestione e di misurazione dei rischi. La novità è consistita nell'informativa preventiva al soggetto ispezionato con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo ispettivo. La procedura, che verrà estesa ad un numero sempre maggiore di imprese, può essere utilmente adottata nei casi di verifica di profili strutturali delle imprese nei quali, per la natura delle aree oggetto di verifica, il preventivo avviso non sia controproducente per l'efficacia dell'azione di vigilanza. La nuova procedura prevede l'invio di una nota alla impresa interessata, con la quale si comunica l'intenzione dell'Autorità di effettuare accertamenti ispettivi, indicandone la data di avvio. Nella nota vengono elencate le aree di rischio oggetto di verifica, per le quali si richiede all'impresa di predisporre, per la data d'inizio degli accertamenti, un elenco di documenti, parte dei quali da inviare presso l'Autorità per un esame preventivo da parte del nucleo ispettivo incaricato dell'accertamento.

Tale procedura non si ritiene al momento applicabile a verifiche "mirate" su specifiche e dettagliate aree aziendali o rischi, per i quali continuerà ad essere utilizzata la consueta procedura "senza preavviso".

2.2 - Controllo interno

Circolare n. 577/D

Tra le aree di rischio, oggetto di ispezione, si segnala quella del controllo interno, area per la quale l'Autorità era intervenuta nel 2005 con apposita circolare alle cui disposizioni le imprese erano tenute ad adeguarsi entro il 30 giugno di quest'anno.

Accertamenti effettuati

Le verifiche hanno interessato quattro imprese - due di queste appartenenti alla fascia di mercato delle imprese di maggiori dimensioni per volume di premi - e hanno avuto ad oggetto, in particolare, il

sistema delle deleghe, con particolare riferimento a quelle conferite dal CdA al Presidente ed al Direttore generale; l'attività svolta dagli Organi sociali per la realizzazione di quanto previsto dalle norme in atto, ed il relativo flusso d'informazioni; le metodologie di valutazione e misurazione dei rischi ed i relativi risultati; il modello organizzativo adottato ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001; il ruolo e l'attività delle funzioni di revisione interna e di *risk management*.

Le risultanze emerse...

...attività degli organi di gestione ...

In un caso, il sistema dei controlli interni, sebbene formalmente ben articolato, ha palesato significative carenze dell'attività degli organi di gestione per quanto riguarda le procedure di gestione, la quantità e qualità degli interventi svolti dalla funzione di revisione interna.

In due casi, sono state riscontrate:

- scarsa incisività nell'obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione da parte degli organi delegati, in presenza, tra l'altro, di consistenti poteri;
- conferimento di deleghe, talvolta, di non chiara ed univoca interpretazione;
- mancato aggiornamento delle procure in relazione ai mutamenti della struttura organizzativa;
- tardività degli adempimenti connessi al decreto legislativo n. 231/01.

... ulteriori aspetti procedurali

Osservazioni hanno poi riguardato la disciplina di ulteriori aspetti procedurali; in particolare, l'approvazione dei piani di audit da parte del Consiglio di Amministrazione, la previsione delle modalità e della frequenza con la quale quest'ultimo debba essere informato circa l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, la definizione dei compiti da attribuire al responsabile della funzione di revisione interna.

2.3 - Gestione patrimoniale

Accertamenti effettuati

Gli accertamenti che hanno avuto ad oggetto tale macro-area sono stati in totale sei, di cui 4 presso imprese operanti nei rami vita, 1 multiramo, 1 danni.

Le risultanze emerse...

In 2 delle imprese vita, sono state verificate le procedure e le metodologie di determinazione del rendimento prevedibile delle attività rappresentative delle riserve tecniche, in un terzo, le procedure adottate per fronteggiare i rischi di mercato, controparte, concentrazione, errata contabilizzazione degli attivi ed operazioni in strumenti derivati.

...procedure dei calcoli dei flussi

In particolare sono emerse: carenze nelle procedure informatiche, che non consentono un'analisi congiunta dei flussi dell'attivo con quelli del passivo; anomalie ed errori nelle procedure di calcolo dei flussi reddituali attesi, sia della componente obbligazionaria

...contabilizzazione dei contratti

a tasso variabile, che di quella azionaria; contabilizzazione di un contratto derivato interest rate swap non conforme alle norme.

Operazioni di compravendita immobiliare

Le restanti tre verifiche hanno riguardato le operazioni di compravendita immobiliare e di strumenti finanziari, effettuate in un periodo di tempo circoscritto ad un quinquennio o ad un triennio, da una impresa multiramo, da una operante nei rami danni e da una terza operante nei rami vita.

Sono state riscontrate, in ordine ad alcune operazioni immobiliari, anche di rilevanza significativa rispetto al patrimonio sociale, varie anomalie in merito alle perizie estimative degli immobili, oggetto di acquisizione.

2.4 - Riserve tecniche

Accertamenti effettuati

Gli otto accertamenti, che hanno avuto ad oggetto una o più tra le riserve tecniche iscritte nel bilancio 2005, sono stati effettuati nei riguardi di due imprese operanti nei rami vita, in relazione ai criteri di calcolo delle riserve tecniche di classe C; di quattro imprese r.c.auto; di un'impresa r.c.auto operante anche nel ramo r.c.generale, in relazione al corretto funzionamento delle procedure relative al ciclo sinistri di entrambi i rami; e di un'altra impresa danni, operante, invece, nel ramo perdite pecuniarie, in relazione alla riserva premi, alla riserva sinistri ed ai conseguenti riflessi in termini di calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto a carico dei riassicuratori.

Le risultanze emerse...

I rilievi hanno interessato in particolare:

...procedure di calcolo delle riserve matematiche

- le procedure di calcolo delle riserve matematiche, che presentavano, in un caso, carenze ed anomalie dovute principalmente al mancato rispetto delle condizioni contrattuali riportate nelle convenzioni e nelle condizioni speciali di polizza, in gran parte stipulate in forma collettiva;

...necessità di riorganizzare i sistemi informatici di gestione dei sinistri

- la necessità, per due delle imprese r.c.auto, di procedere alla riorganizzazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici di gestione dei sinistri, al fine di assicurare il completo allineamento dei dati presenti nel sistema informatico direzionale con quelli in possesso degli uffici periferici;

...assenza di procedure omogenee per gli addetti alla liquidazione dei sinistri r.c. auto

- l'assenza, in due casi, di procedure che assicurassero l'omogeneità nei comportamenti degli addetti alla liquidazione dei sinistri r.c.auto (in specie in coloro che operano presso i centri di liquidazione periferici), con conseguenti riflessi sulla qualità del processo, in termini di congruità e correttezza; in uno dei due casi, ciò era da ricondursi anche all'utilizzo, in mancanza di disposizioni, di prassi operative, nonché all'inadeguatezza dei controlli operati dalla direzione;

...non corretta redazione modulistica di vigilanza

- la non corretta redazione della modulistica di vigilanza relativa al ramo r.c.generale, a causa di alcune criticità del sistema informatico di gestione dei sinistri, in relazione ai sinistri in coassicurazione in delega altrui, alle spese per legali fiduciari e ai sospesi;

...procedura di calcolo della riserva premi

- l'utilizzo, da parte dell'impresa operante nel ramo perdite pecuniarie, di una procedura per il calcolo della riserva premi del lavoro diretto difforme da quella utilizzata per la riserva premi a carico dei riassicuratori. Nella prima, infatti, non erano comprese le provvigioni di acquisizione, mentre la seconda è stata determinata al lordo delle provvigioni stesse, in ciò contrastando con le disposizioni normative che regolano la materia e che impongono l'utilizzo dello stesso criterio sia per il lavoro diretto, che per quello ceduto. La diversa metodologia aveva consentito all'impresa di iscrivere a bilancio 2005 maggiori ricavi (per ribaltamento del costo al riassicuratore), solo in parte compensati dal conseguente ricalcolo delle commissioni di riassicurazione.

2.5 - Assunzione dei rischi

Accertamenti effettuati

I due accertamenti effettuati hanno interessato, in particolare, il processo assuntivo e le procedure di contabilizzazione dei premi del ramo assistenza.

Le risultanze emerse...

In un caso sono state evidenziate alcune carenze nelle procedure con riguardo alla possibilità data ai broker di gestire stampati di polizza in bianco da compilare e consegnare ai propri clienti, senza aver previsto alcun controllo circa il carico/scarico di tali documenti.

...carenze nelle procedure

Si è pure rilevata l'assenza dell'obbligo di redazione, a carico delle agenzie, di fogli cassa giornalieri e/o periodici, riportanti gli effettivi incassi del periodo, o, per i broker, di un estratto conto mensile; la mancata previsione, nei mandati rilasciati agli agenti, di un termine entro il quale i citati intermediari devono effettuare le rimesse dei premi incassati.

2.6 - Antiriciclaggio

Verifica della corretta applicazione della normativa in vigore

Nel corso del 2006 sono proseguiti gli accertamenti sul rispetto della normativa in materia anche presso la rete distributiva. Infatti, delle undici verifiche effettuate, sette hanno riguardato altrettante agenzie, variamente dislocate sul territorio.

Le risultanze emerse...

Le verifiche presso le imprese (due operanti nei rami vita e due nei rami danni) hanno evidenziato che le procedure ed i sistemi informatici utilizzati nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio necessitano di un ulteriore processo di razionalizzazione, al fine di

...sistemi informatici utilizzati

migliorarne il livello di affidabilità.

Si osservano, infatti, alcuni profili di criticità in relazione all'efficienza dei sistemi informatici di collegamento con la rete periferica; all'utilizzo di moduli d'identificazione cartacei e l'inserimento manuale, in archivi provvisori, delle informazioni contenute, alla gestione delle operazioni frazionate, all'inserimento nell'Archivio Unico Informatico (AUI) anche di operazioni non soggette a registrazione.

...la rete di vendita

Per quanto concerne la rete di vendita, è stata riscontrata, in alcuni casi, una non sempre chiara percezione, da parte degli intermediari e dei loro dipendenti e collaboratori, degli adempimenti previsti dalla normativa in argomento, nonché la mancata, o non corretta, applicazione delle indicazioni operative impartite dalla Direzione. Ulteriori carenze sono state osservate in relazione alle operazioni d'incasso relative a polizze intermedie dai broker, per le quali è stato erroneamente preso in considerazione il mezzo di pagamento con il quale il broker ha trasmesso il premio all'agenzia e non quello utilizzato dal cliente.

...unità organizzativa di gruppo

In relazione ad una delle società oggetto di verifica è stato, infine, riscontrato che l'unità organizzativa di Gruppo, preposta all'attività di controllo sulla completezza delle registrazioni nell'AUI, era sottodimensionata, tenuto conto della considerevole quantità di informazioni da gestire e della complessità dei controlli da effettuare.

2.7 - Bancassurance

Accertamenti effettuati

Le verifiche sulle imprese che distribuiscono i propri prodotti attraverso il canale bancario hanno riguardato, quasi esclusivamente (quattro casi su cinque), il ramo danni, e sono state dirette a monitorare il corretto utilizzo di tale canale distributivo in un'area di business che ha conosciuto, specialmente negli ultimi anni, un relativo sviluppo, limitato inizialmente al tradizionale settore delle polizze a garanzia dei mutui ipotecari, ma esteso, successivamente, anche agli altri rami danni, in ragione della volontà di offrire ai propri correntisti una gamma completa di servizi assicurativi.

Le risultanze emerse...

...trasparenza verso il consumatore...

In relazione a tre delle quattro imprese danni, le procedure assuntive sono risultate carenti dal punto di vista della trasparenza nei confronti degli correntisti-assicurati.

...informativa contrattuale

E' stato, infatti, riscontrato che: le condizioni generali dei contratti, stipulati con le banche collocatrici, non individuavano in modo puntuale, completo e chiaro, i documenti da consegnare agli assicurati, ai fini dell'assolvimento dei doveri di informativa e trasparenza, né quando tali documenti, nell'ambito dell'iter procedurale di concessione del mutuo, dovevano essere consegnati.

...e modalità di consegna di documentazione richiesta

Le banche collocatrici utilizzavano, inoltre, procedure non omogenee tra loro, emanate sulla base di proprie direttive interne, che non contemplavano la consegna ai clienti di documenti nella fase antecedente all'erogazione del mutuo, riguardante le informazioni sulla copertura assicurativa; inoltre il certificato di assicurazione non veniva inviato direttamente agli assicurati, ma trasmesso alle singole agenzie bancarie, con un ritardo talora notevole dalla data di decorrenza della copertura e da queste, non sempre, consegnato ai rispettivi clienti.

Infine il più delle volte, al correntista/assicurato non veniva rilasciato alcun atto di quietanza, comprovante l'avvenuto pagamento, sia nel caso in cui le garanzie assicurative fossero state inserite all'interno dei prodotti forniti dalla banca, sia che le stesse fossero state fornite separatamente.

In relazione all'impresa vita, sono emersi profili di criticità e carenza di adeguati controlli, in relazione al non tempestivo e non corretto invio agli assicurati delle informazioni in corso di contratto, nonché in merito alle procedure di archiviazione e conservazione dei documenti, che comprovano l'assolvimento degli obblighi d'informativa ai contraenti e/o assicurati.

...formazione del personale per distribuzione prodotti assicurativi

Per due imprese è stato rilevato che l'accordo distributivo concluso con la banca non disciplinava modalità e tempi in base ai quali il soggetto collocatore deve garantire la corretta e puntuale formazione del proprio personale per la distribuzione dei prodotti assicurativi, come richiesto dalle disposizioni della circolare n. 533/2004 dell'Autorità.

2.8 - Procedure di liquidazione dei sinistri

Accertamenti effettuati

Le risultanze emerse...

Le verifiche, hanno riguardato 12 uffici sinistri, dislocati per la metà nelle regioni meridionali e gli altri sei, suddivisi equamente tra Nord e Centro Italia, hanno confermato la tendenza, già in atto nei due anni precedenti, alla riduzione dell'incidenza delle violazioni delle norme in tema di liquidazione dei sinistri r.c.auto. Si è, infatti, passati dal 38% del 2004 al 22% del 2005, per arrivare al 14% dell'anno in esame.

...acquisizione delle informazioni

Risultano, invece, ancora presenti i motivi di censura in merito alla prassi, piuttosto diffusa, di richiedere al danneggiato elementi informativi ulteriori rispetto a quelli normativamente indicati, o di utilizzare una modulistica che contempla anche voci non riconducibili al dettato di legge. Nei casi di specie, le imprese si sono adeguate alle indicazioni dell'Autorità di modificare la modulistica e/o di utilizzarla nel modo più appropriato.

...comunicazioni ai danneggiati

In due casi, oggetto di rilievo sono state le modalità d'invio delle comunicazioni al danneggiato (effettuate anche per il tramite di un operatore esterno), in altri due casi, venivano utilizzate lettere di diniego dell'offerta carenti di motivazione o che si rifacevano ad

...lettere di diniego

elementi non opponibili, per legge, al danneggiato.

...datazione dei documenti

Un'anomalia rilevata ancora di frequente è quella in ordine alla datazione dei documenti ricevuti dagli uffici sinistri, siano questi richieste di risarcimento, denunce di sinistro o, piuttosto, elementi richiesti ad integrazione di quelli già in possesso dell'ufficio.

2.9 - Intermediari di assicurazione e riassicurazione

Verifiche sulla trasparenza e corretta assunzione dei contratti

Gli accertamenti hanno avuto, principalmente, ad oggetto il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari relative al corretto operare degli intermediari, nonché, in alcuni casi, la trasparenza dei servizi offerti nella r.c.auto e la corretta assunzione dei contratti.

Le risultanze emerse...

Tra i profili di criticità rilevati si segnalano:

...redazione dei preventivi

- le procedure d'elaborazione dei preventivi r.c.auto personalizzati, redatti a richiesta del cliente, non consentivano, in alcuni casi, di produrre un documento con tutte le indicazioni richieste dall'Autorità;
- la procedura d'incasso, utilizzata da tre intermediari, non era conforme alle disposizioni dettate dall'Autorità;
- l'offerta, da parte di un tour operator e di una società di autonoleggio, ai propri clienti di alcuni servizi accessori, tramite i quali i clienti medesimi ricevevano, dietro corrispettivo, la garanzia di essere coperti da rischi con modalità del tutto analoghe a quelle riservate per legge ad un'impresa di assicurazione.

...procedura di incasso

...servizi accessori

Si è rilevata inoltre:

L'assegnazione delle classi bonus malus

- la permanenza, in casi marginali, di irregolarità nell'attività assuntiva dei contratti r.c. auto, riconducibili, essenzialmente, alla documentazione utile per l'assegnazione delle classi di bonus/malus e alle carenze riscontrate nelle modalità di archiviazione di tale documentazione;

L'attività di intermediazione per conto di imprese in l.p.s.

- l'intermediazione per conto di imprese abilitate ad esercitare, in Italia, solo l'attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi, effettuata con modalità operative tali da costituire una stabile presenza sul territorio di prestazione, modalità quest'ultima vietata alle imprese che operano in tale regime.

3. - Progetto Nuovo Sistema Informativo di Vigilanza

NSIV... procedure di selezione..

Nel 2006 si è dato corso alle procedure di selezione dei partner implementativi per il Nuovo Sistema Integrato di Vigilanza (NSIV). Le stesse si sono concretizzate in una gara europea per la realizzazione della infrastruttura tecnologica riguardante le informazioni

trasmesse dalle imprese, la base dati per le analisi di vigilanza e i sistemi di sicurezza e in altre procedure per l'acquisizione dell'*hardware* e del *software* di analisi e di reportistica nonché per la realizzazione del Registro Unico Intermediari RUI.

NSIV ...piano di lavoro

Nel mese di ottobre è stato definito il piano di lavoro per la realizzazione dello NSIV. Sono in fase avanzata l'analisi delle funzionalità dell'applicazione di *front end*, per l'acquisizione dei dati dal mercato, la base dati centralizzata di tutte le informazioni di vigilanza, la base dati anagrafica delle compagnie, l'architettura dei *report*, nonché il sistema di sicurezza per il trattamento delle informazioni.

Approccio del nuovo sistema con il mercato...gruppo di compagnie pilota

L'approccio del nuovo sistema con il mercato si basa sulla logica del coinvolgimento capillare delle imprese. Sono stati realizzati i presupposti operativi per poter realizzare entro il 2007 una prima fase di interrelazione con un gruppo di compagnie pilota (rappresentativo del mercato assicurativo) volta alla verifica ed al collaudo del sistema. Il test sarà esteso successivamente alla totalità delle imprese per consentire di verificare la conformità di tutto il mercato ai requisiti richiesti dal nuovo sistema informativo di vigilanza.

Razionalizzazione delle informazioni richieste

Il confronto in corso con il mercato riguarda le componenti fondamentali del progetto. Il nuovo impianto dei dati di vigilanza è stato ridefinito dall'Autorità con un'opera di razionalizzazione delle informazioni che ha portato, tramite l'eliminazione delle duplicazioni, alla riduzione, a parità di contenuto informativo, di circa la metà delle variabili finora richieste alle imprese. Nell'ottica del rafforzamento del presidio della vigilanza su alcune aree di rischio è tuttavia prevista la richiesta di nuovi dati che riguarderanno preliminarmente le aree patrimoniale e tecnica.

Trasmissione delle informazioni all'Autorità...applicazione internet

Dal punto di vista funzionale la trasmissione delle informazioni all'Autorità, che avverrà con un'applicazione *internet*, consentirà, fra l'altro, alle imprese di monitorare tutto il processo di invio fino alla conferma del ricevimento e della correttezza dei dati. I nuovi tracciati record si baseranno sul formato *XML* e consentiranno un'elevata flessibilità a fronte delle innovazioni derivanti da *IAS* e *Solvency II*.

PAGINA BIANCA